



SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)
CUP H13C26000130002

TRA

Regione del Veneto (di seguito solamente "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata dal dott. -----, nella sua qualità di direttore della Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente;

E

L'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente, di seguito denominato anche "DAFNAE" con sede legale in Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova (PD), codice fiscale 80006480281, rappresentata da prof. -----, autorizzato alla stipula del presente atto e domiciliato per la Sua carica presso la sede operativa in Via dell'Università 16, 35020 Legnaro;

PREMESSO
CHE

- a. la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 ha approvato la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e degli altri fertilizzanti azotati, comprensiva del Quarto Programma d'Azione Nitrati, redatto in ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE, al D.Lgs. n. 152/2006 e al DM 25/02/2016,
- b. La DGR n. 837 del 4 luglio 2023 ha adottato misure aggiuntive e azioni rafforzate nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN). Il provvedimento risponde al parere motivato della Commissione Europea nell'ambito della procedura d'infrazione sulla Direttiva Nitrati (91/676/CEE), integrando il Quarto Programma d'Azione;
- c. la DGR n. 1265 del 14 ottobre 2025 ha confermato la disciplina vigente in Veneto in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento approvata dalla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e s.m.i., nelle more dell'approvazione del Quinto Programma d'Azione nitrati. Avvio dell'iter di aggiornamento e revisione;
- d. La DGR n. 1420 del 20/11/2023 ha approvato l'accordo di collaborazione con il dipartimento DAFNAE dell'Università di Padova per monitorare gli effetti territoriali delle misure rafforzative sulla gestione dei reflui zootecnici e dei fertilizzanti azotati

RICHIAMATO

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che promuove la conclusione di accordi tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Finalità e motivazioni

1. Le premesse costituiscono motivazione, parte integrante e sostanziale al presente accordo di collaborazione, unitamente al progetto di cui all'Allegato A alla DGR -----;

ART. 2

Attività

1. Con il presente accordo la Regione del Veneto e il DAFNAE si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività previste nel progetto di cui all'art.1;
2. Il DAFNAE si impegna a rispettare le tempistiche relative alla consegna della reportistica finale, a partecipare agli incontri di coordinamento convocati dalla Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente, ad incontri istituzionali ed operativi e ad eventuali eventi pubblici di divulgazione.



1b2a5cf8



3. La Regione del Veneto si impegna a collaborare con DAFNAE sulla base dell'allegato A alla DGR -----, nonché secondo quanto indicato al successivo articolo 3.
4. Le attività poste in essere dalla collaborazione in oggetto hanno la finalità di rispondere all'interesse comune di approfondire le conoscenze secondo quanto indicato al comma 1 del presente articolo.

ART. 3

Obblighi delle parti e responsabili dell'attuazione

1. La Regione del Veneto si impegna a collaborare, secondo i piani di lavoro che saranno concordati tra il responsabile scientifico del Dipartimento DAFNAE dell'Università degli Studi di Padova ed il responsabile tecnico per la Regione del Veneto (dirigente della UO Agroambiente), in particolare ai fini dell'individuazione e del reperimento delle informazioni/dati necessari allo svolgimento del Progetto;
2. Il DAFNAE si impegna a svolgere l'attività di cui all'articolo 2, nei tempi indicati dal "Progetto", mettendo a disposizione della Regione del Veneto gli elaborati durante tutte le fasi, il know how accademico, le competenze necessarie e condividendone gli interessi e le finalità, in connessione e sinergia con le altre iniziative regionali attive per le tematiche agroambientali della Regione del Veneto e nel contesto operativo nazionale laddove necessario;
3. la Regione del Veneto metterà a disposizione le risorse tecniche, finanziarie, conoscitive, i data base utili, le competenze e le professionalità necessarie a DAFNAE per lo svolgimento della sua attività.
4. Il Dipartimento DAFNAE dell'Università degli Studi di Padova individua il prof. Francesco Morari quale responsabile scientifico per le attività previste dal Progetto.
5. La Regione del Veneto individua il Direttore dell'UO Agroambiente quale responsabile del Progetto.
6. Il DAFNAE e la Regione del Veneto, ai fini del presente accordo, opereranno nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

ART. 4

Responsabilità

1. Nell'esecuzione delle attività di propria competenza, il DAFNAE si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali danni che venissero causati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente accordo di collaborazione.
3. Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio personale è tenuto ad assicurare la necessaria disponibilità per il corretto svolgimento delle attività previste dal "Progetto".
4. Le attività verranno svolte in piena autonomia e nessun rapporto di lavoro subordinato viene instaurato con il presente accordo di collaborazione nei confronti della Regione del Veneto.

ART. 5

Rimborso delle spese sostenute e tracciabilità finanziaria

1. Per la realizzazione delle attività descritte nell'Allegato A alla Dgr _____ i costi complessivi sono individuati in € 351.250,00 di cui € 320.000,00 a carico della Regione, e € 31.250 a carico di DAFNAE.
2. L'impegno e contestuale liquidazione della quota regionale avverrà a seguito della sottoscrizione dell'Accordo tra le Parti.
3. Ai fini della rendicontazione della spesa, a mero ristoro delle spese attinenti al progetto, DAFNAE dovrà presentare alla Regione idonea relazione dettagliata con un'analisi distinta dei costi entro il 31.12.2026, in coerenza con le attività svolte in conformità del "Programma" approvato. In caso di proroghe, la relazione succitata dovrà pervenire entro due mesi dalla



1b2a5cf8



scadenza.

4. La Regione riconosce al DAFNAE l'importo di cui al punto 1 quale rimborso delle spese sostenute nella realizzazione delle attività indicate dal Programma.
5. Preso atto delle finalità istituzionali dell'accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72, gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva.
6. È prevista la restituzione delle somme erogate dalla Regione del Veneto a cui non sono corrisposte attività e spese da parte di DAFNAE.
7. Ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i si dichiara che il DAFNAE e la Regione del Veneto sono per legge inserite nella contabilità speciale in Banca d'Italia, per cui il rimborso avverrà esclusivamente con trasferimento sul conto nr. 0037174 intestato a "Tesoreria Unica dell'Università degli Studi di Padova"- c/o Banca d'Italia - Sez. Tesoreria Provinciale di Roma, indicando il CUP H13C26000130002.

ART. 6

Durata

1. Il presente accordo di collaborazione entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e ha durata fino alla presentazione dei report finali, a conclusione delle attività previste dal programma, da parte di DAFNAE. Dovrà in ogni caso essere garantita la partecipazione del responsabile scientifico di progetto, o suo delegato, agli eventi di cui all'ART. 2 comma 2.
2. Le attività previste dal presente accordo dovranno concludersi entro il 31/12/2026, fatta salva la concessione di proroghe, approvate dalla Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente.
3. Ai fini della concessione delle proroghe di cui al comma 2, il DAFNAE invia alla Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente richiesta motivata a mezzo PEC entro la scadenza dell'accordo. La Direzione, entro il termine di 10 giorni, valuta la richiesta e comunica a mezzo PEC la concessione o il diniego della proroga.

ART. 7

Elaborati finali

1. Il DAFNAE si impegna a consegnare alla Regione del Veneto i report finali e le eventuali elaborazioni e/o pubblicazioni a questi collegate, riportando i risultati e le informazioni emerse nel corso dello svolgimento delle attività in oggetto, realizzate in collaborazione con la Regione del Veneto. I report dovranno essere fatti pervenire alla Regione del Veneto – Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente.

ART. 8

Utilizzo dei risultati

1. Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito del presente accordo saranno di proprietà di entrambe le parti, e la loro utilizzazione, in caso di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione istituzionale.
2. I dati grezzi raccolti durante le attività del Programma e gli elaborati intermedi verranno condivisi da DAFNAE e Regione, a fronte del comune interesse per le attività da realizzare in collaborazione, nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
3. La Regione e il DAFNAE, potranno pubblicare i risultati derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti istituzionali. Stanti le finalità del "Programma", la pubblicazione e la divulgazione di documenti, di natura preparatoria e/o intermedia, di qualunque tipo inerenti le elaborazioni dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione, dovranno essere previamente concordate tra le parti.



1b2a5cf8



4. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo e si impegnano a darne evidenza, anche tramite l'utilizzo dei propri loghi.
5. Le parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione del Programma verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo.
6. Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.

ART. 9

Obbligo di segretezza e protezione dati

1. Il DAFNAE e la Regione del Veneto si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
2. Il DAFNAE e la Regione del Veneto si rendono garanti che il personale da essi destinato allo svolgimento dell'attività mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene tutte le informazioni ed i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente contratto e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati.

ART. 10

Controversie e norme di rinvio

1. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, non risolte nell'ambito dei confronti diretti tra le Parti, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'ART. 133 del D.Lgs. n. 104/2010;
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo di Collaborazione, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

ART. 11

Sottoscrizione e Registrazione

1. Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
2. L'Accordo sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 131/1986.
3. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che la richiede. Sono a carico di DAFNAE le spese di bollo che assolverà l'onere virtualmente con autorizzazione rilasciata all'Università di Padova dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20.02.1991 Prot. N. 4443/91/2T.

ART. 12

Comunicazioni

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

per Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente:
indirizzo: Via Torino, 110 - 30172 Mestre – VE;
adgsr.agroambiente@pec.regione.veneto.it;

per DAFNAE:
Via dell'Università 16, 35020 Legnaro (PD);
dipartimento.dafnae@pec.unipd.it



1b2a5cf8



ART. 13

Tutela dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità della medesima.
2. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Per REGIONE del VENETO Il Direttore della Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente	Per DAFNAE Il Direttore del Dipartimento
--	---

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.



1b2a5cf8

